



COMUNE DI TIRANO

(Provincia di Sondrio)

Deliberazione del Consiglio Comunale N° 9 del 02/05/2023

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2022/2025, APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO – ANNO 2023.

L'anno 2023 addì due del mese di Maggio alle ore 20:35 nella sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica di prima convocazione.

Risultano:

NOMINATIVO	FUNZIONE	PRESENZA	ASSENZA	GIUSTIFICATO
SPADA FRANCO	Sindaco	X		
PITINO CAMILLA	Consigliere		X	G
BOMBARDIERI SONIA CLAUDIA	Consigliere	X		
NATTA DORIANA EVA	Consigliere		X	G
PORTOVENERO STEFANO	Consigliere	X		
DEL SIMONE BENEDETTO RENZO	Consigliere	X		
MARCHESI GIOVANNI	Consigliere	X		
POLUZZI ANDREA MARIO LUIGI	Consigliere	X		
GALANGA GRETA	Consigliere	X		
STOPPANI MARIA LISA	Consigliere	X		
FERRI MASSIMO	Consigliere	X		
DEL SIMONE DANILO	Consigliere	X		
FIORINA ROSANNA	Consigliere	X		
	Totale	11	2	

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra Dott.ssa Stefania Besseghini.

Il Sig. Spada Franco nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che "gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre";
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 co. 683 L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d. "sganciamento TARI");

Preso Atto che con l'articolo 43 comma 11 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), l'art. 3 comma 5-quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato è stato modificato mediante l'inserimento del seguente periodo: "Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

Rilevato inoltre che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2022 il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 è stato prorogato al 31 marzo 2023 e che quest'ultimo è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2023 dall'articolo 1 comma 775 della L. 197/2022;

Visto l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

Preso Atto che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina

dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

Osservato che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30/06/2021 e successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 02/05/2023;

Visti:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2022-2025;
- la Deliberazione 459/2021/R/Rif emanata in data 26 ottobre 2021 con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del MTR-2;
- la Determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 4 novembre 2021 con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti il Piano finanziario e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

Visto l'articolo 8.5 della Deliberazione ARERA 363/2021 che prevede quanto segue: "Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2";

Preso atto della scelta dell'Ente Territorialmente Competente che ha ritenuto di usufruire della facoltà concessa da ARERA in merito alla revisione infra-periodo del Piano Finanziario, come rappresentato all'interno dell'istanza di revisione adottata con Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 21/04/2023;

Visti i Piani Finanziari c.d. "grezzi" 2022/2025 dei soggetti Gestori coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani, ossia i documenti di cui al Prot. N. 1931/23/AP del 10/02/2023 e dalla Determinazione

n. 219 del 20/04/2023 adottata dal responsabile dell'Area Economico Finanziaria del Comune di Tirano, in osservanza a quanto previsto dall'articolo 27 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA 363/2021, redatti in ottemperanza agli Allegati 1, 2, 3 e 4 alla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021;

Osservata la relazione di Validazione predisposta in data 20/04/2023 dal Segretario Comunale;

Vista la citata Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 21/04/2023 che ha predisposto il Piano Finanziario unitario per il Comune di Tirano intervenendo sul PEF 2022/2025 già precedentemente adottato da questo Consiglio apportando le variazioni necessarie sulle annualità 2023 e successive;

Vista la Deliberazione 363/2021/R/Rif che ha disposto quanto segue:

“Art. 7.7 - L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. [...]”

Considerato che ARERA avoca a sé l'approvazione del Piano Finanziario, prevedendo che gli Enti Territorialmente Competenti debbano limitarsi a trasmettere alla stessa i vari documenti del PEF, ma non siano autorizzati all'approvazione, come si legge sempre nella Deliberazione 363:

“Art. 7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità:

- a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025;
- b) con riferimento all'anno 2022 ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, o agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”.

Rilevato che al sopra citato art. 7.7 ARERA giunge a sostenere che la stessa Autorità approvi le predisposizioni tariffarie dei Comuni, sebbene prerogativa dei Consigli Comunali come stabilito dalla Legge: “7.7 [...] In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione”;

Ritenuto tuttavia che, nell'incertezza della disciplina ARERA che non identifica un percorso in maniera chiara ed univoca, pertanto nemmeno le funzioni attribuite ai soggetti regolati con MTR-2 in particolar modo quando essi corrispondono agli Enti Locali, sia da considerare quanto disciplinato nella Determinazione 2/DRIF/2021 che all'articolo 2.2 dispone quanto segue: “Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria competenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:

- a) il piano economico finanziario quadriennale, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi tipo allegati alla presente determina;
- b) la delibera di approvazione del piano economico finanziario quadriennale e dei corrispettivi per l'utenza finale.

Ritenuto, alla luce di quanto citato al punto precedente, di voler provvedere all'adozione del Piano Finanziario 2023 come allegato alla Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 21/04/2023, al fine di

coniugare la previsione di una funzione approvativa dell'Autorità con la necessità di condivisione da parte del Consiglio Comunale del Piano Finanziario validato dall'Ente Territorialmente competente;

Tenuto conto che ai fini della definizione del gettito TARI per l'anno 2023, dal totale del Piano finanziario 2023 pari ad € 1.279.837,00 sono state scomutate le detrazioni ex art. 1.4 della Determina ARERA 2/DRIF/2021 pari ad € 7.341,00, ottenendo così un importo pari ad € 1.272.495,00 che rappresenta il totale complessivo sulla base del quale sono state determinate le tariffe oggetto di approvazione della presente delibera;

Considerato che:

- sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, "Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158";
- come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali (che sono riportati nell'Allegato C alla presente deliberazione) rispettivamente nella misura del 67,60% e del 32,40%;

Rilevato che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999), è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

Osservato che ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto (così come stabiliti nell'Allegato C alla presente deliberazione);

Viste le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e previste nel Regolamento TARI sopra richiamato;

Considerato che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione ARERA 363/2021, art. 7.8 "Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2";

Considerato che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare

l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Vista la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito: “Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo”;

Ritenuto di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del Regolamento TARI;

Visto l'articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: “15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

Dato atto che la Commissione Consiliare permanente “Bilancio, programmazione e funzionamento istituzionale” ha espresso il parere di cui al 2° comma dell'articolo 13 dello statuto comunale, in ordine al presente argomento;

Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Sindaco: Questo è un argomento abbastanza complesso che ha occupato diverse riunioni e diverse discussioni. Anche su questa c'è tutto un dispositivo particolare, se volete posso leggerla oppure ometto di leggere tutta la parte normativa. Magari prima di aprire la discussione cerco di spiegare in maniera semplice quello che è il tema. ARERA ha stabilito nel 2019 (adesso non ricordo precisamente la legge) quello che era un criterio regolatorio dove il servizio rifiuti in primis doveva avere l'integrale copertura economica, Per cui da una parte c'è un soggetto gestore dei

rifiuti e il cittadino con il proprio versamento della TARI doveva coprire integralmente il costo dei Comuni. Il costo dei comuni è fatto dal costo del soggetto gestore più una componente interna che è il costo di gestione degli uffici. Poi interviene un periodo particolare come il periodo Covid (2020-2021), dove il Comune di Tirano, l'avevamo condiviso peraltro questo aspetto, siamo andati ad approvare i piani TARI non in base al PEF che ci consegnava Secam, ma in base a quello che erano i quantitativi e la contrattualistica che noi avevamo, con il rapporto con Secam. In quel periodo era corretto fare questo, perché era un aspetto dialettico, ovviamente con la difficoltà di interlocuzione di un periodo dove non si potevano fare riunioni, dove era difficile negli anni che ci sono stati questo aspetto. Poi abbiamo deciso, sempre di comune accordo e comunque anche in Consiglio comunale, di applicare forti riduzioni (2020-2021-2022) sul tributo TARI in particolare a favore delle aziende che era state fortemente colpite dal periodo Covid. Ho fatto fare una ricognizione da parte dell'ufficio ragioneria su quanto è ammontata questa riduzione di tariffa e sui tre anni sono 611.770 euro di riduzione, cioè di tassazione che il cittadino avrebbe dovuto a integrale copertura di quello che erano i costi di gestione, che in realtà è stato coperto di fatto (e mi rifaccio a quello che ho detto all'inizio sull'importanza dell'avanzo di amministrazione) con risorse proprie di avanzo, oppure con trasferimenti dello Stato su fondi Covid, il così detto Fondone Covid che ha compensato questo livello di tassazione. Adesso quello che si è deciso nella Conferenza dei Sindaci, noi nei rapporti con Secam abbiamo un duplice aspetto. Da una parte siamo un Socio, siamo i proprietari, per cui abbiamo quote e siamo il terzo socio provinciale di Secam, abbiamo quasi il 6% delle quote azionarie di Secam e dall'altra siamo anche dei clienti di Secam, per cui abbiamo questo doppio ruolo. Quello che è stato deciso è che si vada a Piano Economico Finanziario sui dati che ci vengono forniti direttamente da Secam per avere quello che è l'equilibrio economico da parte della società. Questa cosa come quasi in tutti i comuni comporta un aumento, perché andare a copertura di costi se si considera che per 3 anni abbiamo calmierato su questo per 611 mila euro (e noi le abbiamo azzerate ed eravamo stati uno dei pochi comuni che ha azzerato soprattutto nel 2020 la componente tributaria sui rifiuti, per ristoranti, per alberghi e l'anno dopo li abbiamo dimezzati, abbiamo fatto il 50% di questo). E' chiaro che la decisione che viene presa oggi dal Consiglio Comunale, da una parte c'è un dato che ci è stato trasferito, di costo, da parte di Secam per quanto riguarda la gestione del servizio che è relativo ai costi di due anni fa, perché si va sempre ai due anni precedenti, quello che tu paghi questo anno fa riferimento ai costi applicati nel 2021, questa cosa comporta in base al PEF un aumento che più o meno è dell'8,6%, che è stato applicato da tantissimi comuni e può essere percorribile, anche perché è addirittura inferiore all'inflazione, il tema è avere la consapevolezza che Secam è tua. E' ovvio che ci deve essere il controllo sulla qualità del servizio di Secam e sulla correttezza dei costi. Ricordo anche che rispetto al primo piano 2014, nel 2016 eravamo riusciti a tagliare i costi di quasi 100 mila euro. Ci riportiamo di fatto con l'aumento applicato a quello che era il piano applicato 2014-2015. E se si guardano i costi pro-capite per singola persona è chiaro che visto in sé l'aumento dell'8,6% è importante e c'è consapevolezza di questo. Il tema di fondo, è ovvio che su singola utenza rispetto alla tariffa unitaria non è grosso l'aumento, per cui è assorbibile rispetto alla famiglia, non è l'aumento che abbiamo avuto sulle bollette elettriche. Applicare questo aumento l'anno scorso sarebbe stato molto più impegnativo rispetto a che non farlo quest'anno, con la situazione che è adesso. E a mio avviso va fatto perché è una responsabilità: 1°- la tua società non lasciarla in difficoltà e 2°- il fatto di aver la copertura economica del servizio, che per tre anni di fatto noi non l'abbiamo avuta surrogando i costi, applicando avanzo oppure applicando trasferimenti dello Stato, i costi che abbiamo sostenuto rispetto ai soldi effettivamente incassati dall'utenza. L'altro aspetto da comprendere è che ARERA nel proprio provvedimento introduce una cosa, che non era mai stata introdotta nel calcolo dei costi che Secam dava, che è la remunerazione del capitale sugli investimenti e questo porta ad un aumento dei costi. Probabilmente la disciplina di ARERA è fatta per territori dove non hanno *l'house providing* ma hanno l'ATO, diverse regioni come Regione Lombardia non l'ha ancora, ma sembra che sia fatto tutto il criterio come la gestione sia fatta da un ente territoriale superiore ad ogni singolo comune, come per l'acqua dovrebbe essere la Provincia e identifica, come per l'acqua, un soggetto gestore-concessionario per i rifiuti e regola le tariffe in maniera uguale per tutto il territorio. Questa è la mia impressione di quello che si andrà, perché tutta l'evoluzione normativa va verso questo. Quello che noi approviamo oggi è di fatto che c'è qualcuno che ci dice (ed è una nostra società): questi sono i costi effettivi, e noi andiamo all'utenza a ridistribuire, con lo stesso criterio che abbiamo sempre operato e questo comporta più o meno

un aumento che è nell'ordine dell'8,6%. Serve per questo, ovviamente, dopo la delibera del Consiglio, la richiesta per avere l'autorizzazione da parte di ARERA. E' chiaro che questi aumenti vengono autorizzati, perché solo l'inflazione è superiore a questo criterio di aumento. E' chiaro che un'azienda come Secam ha dei costi di combustibile e di energia che sono piuttosto impressionanti. Io ho cercato di semplificare e ora apro la discussione.

Capogruppo di minoranza Stoppani Maria Lisa: L'aumento richiesto ci può anche stare, anche solo per via dell'inflazione che c'è stata. Però io, guardando la tabella, sono qui a guardare quello che è, al 31 dicembre 2021, la posizione economica di Secam. Perché io credo che l'aumento che si va a chiedere non è solo l'aumento che c'è effettivamente per il conferimento dei rifiuti. Anche perché lì si potrebbe ritornare ad aumentare la differenziata e vedo che è nella missione dell'Assessore Portovenere; però non abbiamo mai fatto niente e quant'altro. Però io dico, quelle cifre che io vedo qui del valore e della posizione economica di Secam (non so che cosa è emerso nell'ultima Assemblea dei Sindaci perché lì ci vanno i Sindaci) .. se leggo queste cifre qui.. e io chiedo al Sig. Sindaco: che futuro ha Secam? Perché qui vedo che ha un debito verso le banche di 66 milioni, ha un valore di produzione di 58 ed ha un costo di produzione di 58 e di più, con un risultato di esercizio di meno 2 milioni. Questo aumento serve a mettere al riparo Secam da quello che è il funzionamento della raccolta e dei costi per arrivare veramente ad una parità di esercizio, ma anche un risanamento dell'azienda? Perché qui è un disastro! Per quello che vedo qui, non sono un economista ma sicuramente ... e poi so che ultimamente Secam aveva iscritto a Bilancio, probabilmente per farsi ancora concedere dalle banche i 15 milioni della Provincia che di fatto non ci sono....qui è un disastro!

Sindaco: Posso dire che prima di dire che è un disastro ci vorrebbe cautela. Quello che tu dici poi va fuori. Perché non lo è!

Capogruppo di minoranza Stoppani Maria Lisa: E' una azienda che comunque ha bisogno di essere risanata, questo è un dato di fatto!

Sindaco: Tu sei consigliere provinciale, io farò battaglie perché i 5 milioni detti in più sedi da parte della Provincia su fondi AQST... 5 milioni su tre anni sono 15 .. vengano erogati. Il tema che hai sollevato e aperto, è chiaro che la mia consapevolezza è che Secam è una società nostra. Preferisco che un soggetto che sia pubblico gestisca queste cose che non farmi gestire, con il rispetto di tutti, da una società privata che ha come *mission* di produrre utile. E se uno guarda e fa quello che si chiama il confronto tra quello che è il sistema tariffario... basta andare a Colico sull'acqua e vedere quanto costa l'acqua al mc. a Colico rispetto all'acqua di chi rimane dentro nell'ambito provinciale. E' chiaro che è una società di fatto attualmente che è in monopolio. Perché Secam di fatto ha il monopolio dell'acqua e ha di fatto il monopolio dei rifiuti. Noi tutti, con il parere negativo di 2 comuni, che pensa te erano Sondrio e Tirano, io votai negativamente su quei debiti che tu vedi di 56 milioni di euro, del piano di investimento sulle acque. Del fatto che ci fosse un piano di investimento, doveroso, perché c'erano situazioni, non tanto del Comune di Tirano che aveva un'altra situazione, ma di captazioni, sorgenti, tubazioni che erano completamente fuori norma e fuori regola, su beni che Secam investiva (e questo era stato sollevato subito) su un patrimonio non suo. Perché è un conto se io investo sul patrimonio che ho ma non è patrimonio di altri. Paradossale che dissi più volte: guardate che c'è un indebito arricchimento da parte dei comuni, perché è come dire che io ho usato un altro soggetto che è mio per fare delle cose che avrei dovuto fare io; i comuni. Perché il problema reale non è se uno dice: sei un soggetto di monopolio. Il nostro compito come Consiglio comunale, ovviamente, è tutelare i nostri cittadini, avere il minor costo possibile, compatibilmente con l'equilibrio economico-finanziario della nostra società. E' chiaro che per anni noi abbiamo detto al 2014 come un po' come al supermercato (e qui mi espongo) che l'acqua doveva costare 0,99, come se fossimo all'offerta premio in un supermercato, dove non era ancora stato analizzato quello che doveva essere l'effettivo costo. Ci sono luoghi qui vicino a noi dove l'acqua costa più di 2 euro al mc.; a gestione economica. Io, poi, personalmente e l'ho sempre detto in più sedi, non sono particolarmente favorevole al fatto che in un territorio come il nostro il legislatore abbia deciso che i servizi primari come l'acqua e i rifiuti

siano ad integrale copertura dell'utenza, ma questa è una mia sensibilità politica, cioè, dove ritengo, proprio per localizzazione e difficoltà, parte delle contribuzioni di investimenti dovrebbero essere pubbliche. Il PNRR al posto di occuparsi di certe cose dovrebbe dare contribuzione sul ripristino di reti da parte dei comuni, perché il tema non è in sé sugli investimenti che hanno fatto la mia preoccupazione ma sulla manutenzione ordinaria di 500 km di rete che è in Valtellina. Perché, il paradosso è che uno possa dire non ci metti 5 milioni all'anno, ma sposti soltanto il problema probabilmente a 10 anni, dove ti troverai tra 10 anni ad avere un groviera non manutentato di reti e si troveranno i comuni sul gobbo sul fatto di avere una situazione di ripristino di cose che per sua natura si degradano e io in più sedi ho detto questo. Il tema di Secam è in realtà un tema di discorso tariffario. Si può decidere, come stiamo decidendo oggi, che ci sia un servizio che ha un costo e noi cerchiamo di limitare al massimo nel piano finanziario la componente comunale, potevamo dire che i costi del Comune era molto più elevati e invece li abbiamo ridotti (costi del Comune in termini di personale) ma dall'altra parte abbiamo costi oggettivi che siamo obbligati a girare direttamente al cittadino. Loro ci hanno detto, sul settore ovviamente rifiuti, con questo PEF c'è una copertura economica integrale e noi ci riferiamo al CdA, al Piano industriale che è stato presentato e a quello che sono i costi effettivi. Gli altri anni l'abbiamo coperto questo PEF ma l'abbiamo integrato con risorse...

Capogruppo di minoranza Stoppani Maria Lisa: ..Sono sempre i soldi dei cittadini comunque..

Sindaco:.. Hai magari fatto un marciapiede di meno, oppure hai usato i fondi Covid di trasferimento ... è comunque una riduzione di tassazione.. ma tutte le risorse che arrivano dal pubblico sono sempre dei cittadini...

Capogruppo di minoranza Stoppani Maria Lisa: (parla fuori microfono)

Sindaco: lo sinceramente ho aderito al progetto che sta proponendo adesso il nuovo tecnico di Secam, che spinge su quello che è la differenziata, e oltretutto adesso iniziano a farlo a livello sperimentale per cui pagheranno lo scotto di questa sperimentazione, che è l'evoluzione proprio di andare quasi a pesata, cioè a sacco. Questo è il passaggio per aumentare quello che è la raccolta differenziata. Dopo di che non è semplice, perché non siamo Scandinavi su questo, ... il passaggio fra un comune all'altro; non è così semplice questo aspetto. Però è chiaro che quello che si sta portando avanti, e ci vorranno due o tre anni, è un modello diverso rispetto a quello che era stato iniziato col "porta a porta" più o meno a fine anni '90. All'epoca era più realistico, quello fatto dalla Provincia di Sondrio con Secam, con la raccolta "porta a porta", in molti posti c'erano i cassonetti. Il passaggio successivo è quello della raccolta differenziata .. perché il tema è che se tu consumi di meno verrai premiato. Perché il tema non è incidere solo sulla differenziata ma proprio anche sul fatto di incidere sul consumare di meno...

Capogruppo di minoranza Stoppani Maria Lisa: (parla fuori microfono)

Sindaco: ... A mio avviso l'extra alberghiero è per il quarto di abitazione, ma questo lo è per legge.... È una domanda che ... ragionando a voce alta, perché ovviamente non è che uno può essere esperto di tutto, però normalmente sia catastalmente che a livello fiscale il B&B è una attività extra alberghiera e a livello catastale è classificato come A, come se fosse A2 o A3.... Un dato positivo facendo questo lavoro per affinare abbiamo notato che sono aumentate le superficie imponibili che è un aspetto particolarmente rilevante. Perché vuol dire che qualcuno ha chiuso, ma sono più quelli che hanno sostenuto l'attività o aperto e questo è aumentato e lo vediamo nell'IMU.. Paradosso è che la trasformazione a D sarebbero soldi che vanno allo Stato, in termini di imposizione fiscale, l'attribuzione ad A come il B&B la tassazione rimane, come seconda casa, al Comune. Per cui paradossalmente da un lato c'è una componente negativa che è quella che probabilmente ha sostanziato sulla produzione dei rifiuti, perché in effetti si vede che la presenza di turismo comporta un aumento di oneri per il Comune soltanto, brutalmente, anche solo i cestini che ci sono in giro. Perché è ovvio che se tu hai 2.000 persone in giro questo da un aumento dei costi complessivi che vengono attribuiti alla cittadinanza anche per chi è turista. Dall'altra però, è la

legge stessa che assimila quello che è un B&B a quello che è una civile abitazione, che in effetti ti dice che il turista produce come il cittadino residente, cioè è uguale e l'onerosità è di questo tipo. In prima battuta avevamo condiviso anche questo, ma parlo del 2016, l'unica modifica che avevamo fatto ai coefficienti era calmierare un pochino attività, che c'era un range possibile, che erano altissime, che erano la ristorazione e i fioristi; sono state applicate al minimo. Dopo di che uno dovrebbe confrontare, effettivamente, per vedere i costi il costo al metro quadrato è il parametro variabile ed è il parametro che dovrebbe mettere a confronto con altre realtà. In Valtellina si è quasi tutti allineati, non c'è un comune che ha un costo doppio rispetto ad un altro. Per cui vuol dire che il PEF fatto da Secam segue un criterio abbastanza omogeneo in base a quelle che sono le superfici. Per cui, se non ci sono altri interventi leggo il dispositivo di delibera.

Capogruppo di minoranza Stoppani Maria Lisa: Chiede se possibile l'invio di 3 bollettini anziché 2, così da dare anche la possibilità di pagamento per intero in un'unica rata.

Sindaco: Chiederò.

Chiusa la discussione;

Con voti 11 favorevoli e 0 contrari, espressi in forma palese, essendo 11 i presenti, dei quali 11 i votanti e 0 gli astenuti;

DELIBERA

- di prendere atto** della istanza di revisione infra-periodo del PEF 2022/2025 per l'anno 2023 e successivi allegata alla Delibera di Giunta comunale n. 50 del 21/04/2023;
- di adottare** il Piano Economico Finanziario così come stabilito dalla Giunta comunale in veste di Ente Territorialmente Competente con deliberazione n. 50 del 21/04/2023, di cui si allegano alla presente il tool di calcolo aggiornato (Allegato A) e la relazione di accompagnamento (Allegato B) per farne parte integrante e sostanziale;
- di considerare** i costi così come determinati nel Piano Finanziario allegato, riferiti all'annualità 2023, al fine dell'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023;
- di approvare** l'Allegato C come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente gli elementi fondamentali per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023 (elenco dei costi efficienti; modalità di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche; i coefficienti moltiplicatori ex DPR 158/1999);
- di approvare**, per l'anno 2023 e nel rispetto delle regole stabilite dalla Deliberazione ARERA 363/2021, le tariffe TARI esposte di seguito:

Tariffe per utenze domestiche – anno 2023

Fascia	(n) occupanti	TF (€/mq)	TV(€/N)
FASCIA A	1	0,24	87,06
FASCIA B	2	0,29	153,81
FASCIA C	3	0,32	195,40
FASCIA D	4	0,35	242,80
FASCIA E	5	0,37	296,97
FASCIA F	> 5	0,40	338,57

Tariffe per utenze non domestiche – anno 2023

Cod.	Categorie	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,25	1,20	1,45
2	Cinematografi e teatri	0,17	0,82	0,99
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,26	1,25	1,51
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,38	1,84	2,22
5	Stabilimenti balneari	0,24	1,14	1,38
6	Esposizioni, autosaloni	0,20	0,96	1,16
7	Alberghi con ristorante	0,66	3,19	3,85
8	Alberghi senza ristorante	0,47	2,28	2,75
9	Case di cura e riposo	0,52	2,52	3,04
10	Ospedali	0,55	2,65	3,20
11	Uffici e agenzie	0,60	2,91	3,51
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,27	1,38	1,65
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,56	2,70	3,26
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,67	3,26	3,93
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,33	1,61	1,94
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,66	3,21	3,87
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,60	2,88	3,48
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,43	2,09	2,52
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,58	2,81	3,39
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,00	0,00	0,00
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,38	1,84	2,22
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,58	9,30	11,88
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,25	8,17	10,42
24	Bar, caffè, pasticceria	1,84	6,63	8,47
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,11	5,34	6,45
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,96	4,63	5,59
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,32	11,97	15,29
28	Ipermercati di generi misti	1,00	4,83	5,83
29	Banchi di mercato genere alimentari	2,41	11,97	14,38
30	Discoteche, night club	0,68	3,32	4,00

6. **di fissare** le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2023:

- Prima Rata – scadenza 30.09.2023 nella misura del 50% di quanto dovuto complessivamente per l'anno 2023;
- Seconda rata - scadenza 12.12.2023 nella misura del 50% di quanto dovuto complessivamente per l'anno 2023;
- Con possibilità di versare l'importo in unica soluzione entro il 30.09.2023;

7. **di dare atto** che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2023;

8. **di trasmettere** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

9. **di pubblicare** la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Indi, con voti 11 favorevoli e 0 contrari, espressi in forma palese, essendo 11 i presenti, dei quali 11 i votanti e 0 gli astenuti;

DELIBERA

10.**di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, dovendone rispettare la scadenza, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Presidente

Spada Franco

Il SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Stefania Besseghini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.